



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE TERZA

in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al [] promosso da
elettivamente domiciliato in CASTELFRANCO VENETO (TV),
presso lo studio dell'avv. [] e rappresentato e difeso dall'avv.
FABIANI FRANCO del foro di Como, come da delega a margine dell'atto di
citazione;

- parte attrice

contro:

BANCA POPOLARE DI VICENZA SOC. COOP. PER AZIONI elettivamente
domiciliata in [] presso lo studio dell'avv.
[] che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla
comparsa di costituzione e risposta;

- parte convenuta

Conclusioni delle parti

per parte attrice:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Treviso, ex sezione distaccata di Castelfranco Veneto, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda dell'attrice, accertata e dichiarata la illegittimità per tutta la durata del rapporto di conto corrente azionato della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi a qualsiasi periodicità (quantificati dalla esperita istruttoria in € 5.460,29 comprensivi di sconfinamenti usurari cfr. pag. 23 della CTU), nonché dell'addebito di commissioni di massimo scoperto (€ 5.123,13 cfr. pag. 23 della CTU) e spese di chiusura periodica (€ 959,99 cfr. pag. 23 della CTU), condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare all'attrice la somma di € 11.543,41 come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito



peritale a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese di lite, comprensive di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso compensi.

Per la convenuta:

In via preliminare: accertarsi e dichiararsi, in tutto o in parte, l'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione vantato da _____ per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. o decennale ex art. 2946 c.c..

In via principale di merito: respingersi le domande attoree perché del tutto destituite di fondamento in fatto ed in diritto.

In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale ritenesse nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, dichiararsi la legittimità della capitalizzazione semestrale o quanto meno annuale degli interessi.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.

Svolgimento del processo

Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 69/2009, salvi i richiami indispensabili al fine della miglior comprensione dell'oggetto del giudizio.

Motivi della decisione

Oggetto del giudizio è la domanda di ripetizione d'indebito svolta dalla società attrice nei confronti della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. con riguardo al conto corrente ordinario n. _____ acceso presso la filiale di Fanzolo di Vedelago (TV) ed estinto con saldo a zero il 14.3.2008.

La convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto addebitato a titolo di interessi, commissioni e spese anteriormente al decennio precedente la domanda di ripetizione, l'infondatezza nel merito della pretesa, in ragione della supposta legittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e dell'adeguamento unilaterale della banca al regime di pari periodicità previsto dalla delibera CICR 9.2.2000, nonché l'insussistenza di qualsiasi



violazione della normativa antiusura.

Parte attrice ha versato in atti documentazione contabile consistente nei estratti scalari, nei prospetti per il conteggio delle competenze e alcuni estratti conto.

La causa è stata istruita con consulenza contabile e introitata in decisione all'udienza del 10.5.2016.

Così inquadrato il *thema decidendum* ed il materiale documentale a disposizione, si rileva innanzitutto che il contratto reca puntuale pattuizione dei tassi di interesse attivo e passivo, ma non la misura delle commissioni e delle spese di chiusura.

Tali oneri devono quindi essere esclusi nella rideterminazione del saldo di chiusura del conto, al pari degli addebiti a titolo di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, non essendovi alcuna pattuizione al riguardo posteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 che, come noto, ha reso legittima tale prassi a condizione del rispetto della identica periodicità di contabilizzazione degli interessi attivi e passivi.

L'assenza di una valida manifestazione di volontà negoziale al riguardo non può in alcun modo essere supplita dall'adeguamento unilaterale attuato in forza dell'art. 7 della nota Delibera CICR 9.2.2000, la cui idoneità ad incidere retroattivamente su rapporti esistenti è stata da tempo esclusa a seguito della declaratoria di illegittimità costituzione del comma 3 dell'art. 25 D.lgs 342/1999 (sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17.10.2000).

Ineccepibile, dunque, appare l'operato del CTU dott. Giovanni Francescon per il ricalcolo delle competenze.

Gli esiti della consulenza sono stati invero contestati dalla convenuta sotto altri profili: si sostiene in primo luogo che, nell'incompletezza degli estratti conto integrali, egli non avrebbe potuto svolgere alcuna operazione di ricalcolo, in quanto la metodologia utilizzata, che il consulente ha definito "parzialmente sintetica" (intendendosi per tale quel metodo basato sull'individuazione, in via complessiva e indiretta, delle poste a debito dai numeri debitori indicati nei suddetti prospetti per il conteggio delle competenze) non sarebbe idonea a garantire un risultato matematicamente certo, perché non vi potrebbe essere evidenza della singola annotazione e del tasso alla medesima applicata, ove la stessa concorra con addebiti da escludere annotati alla medesima data di valuta;

in secondo luogo, la convenuta contesta la modalità di verifica dell'usurarietà del



rapporto, per l'omessa produzione da parte dell'attrice dei decreti ministeriali di rilevazione;

infine, deduce che il CTU avrebbe dovuto ritenere prescritte tutte le rimesse anteriori al decennio a ritroso dalla data della notifica della citazione, reputandosi onerato il correntista dell'indicazione dei versamenti solutori di cui pretende la ripetizione.

Le contestazioni sopra sinteticamente esposte non sono condivisibili.

Per quanto attiene al primo profilo, lo scrivente, pur nella consapevolezza della controvertibilità della questione e con il doveroso rispetto delle autorevoli pronunce allegare da parte convenuta, ritiene che l'azione di ripetizione d'indebito in materia di conto corrente bancario non possa ritenersi in radice preclusa soltanto perché il correntista non alleggi l'intera e ininterrotta serie degli estratti conto dall'inizio del rapporto sino alla sua chiusura.

Va premesso che l'oggetto della domanda di ripetizione è, come noto, un pagamento, che di norma viene individuato nel saldo di chiusura, con il quale vengono definitivamente estinte le annotazioni a debito effettuate dalla banca nel corso del rapporto.

Non vi è dunque necessità, perché vi possa essere un pagamento ripetibile, che il correntista documenti analiticamente tutte le singole operazioni annotate in conto, essendo al contrario sufficiente che: 1) egli deduca di aver subito l'annotazione a debito di poste illegittime; 2) dimostri di aver effettuato versamenti in conto che le hanno ripianate, portando il saldo a pareggio.

Il primo termine di tale calcolo differenziale ben può ricavarsi con il ricorso al c.d. metodo sintetico, risultando tutt'altro che complesso dal punto di vista contabile sottrarre dai numeri debitori del saldo iniziale di un trimestre la grandezza corrispondente agli oneri illegittimamente contabilizzati nel trimestre precedente e operare così il ricalcolo delle competenze nei trimestri successivi; quanto ai versamenti, fermo che anche questi potrebbero agevolmente essere desunti, per differenza, dall'andamento dei numeri debitori (o creditori) da una data di valuta all'altra, è senz'altro sufficiente che il correntista ne offra prova documentale in misura almeno pari all'entità complessiva degli addebiti illegittimi, ancorché individuati con il c.d. metodo sintetico.

Nel caso di specie, negli estratti conto integrali prodotti (che invero coprono gran parte dello sviluppo del rapporto, salvo alcune lacune, evidenziate dal CTU



nell'allegato 1 alla relazione) sono annotati versamenti per un importo complessivo ampiamente superiore all'ammontare degli addebiti illegittimi, che il consulente ha determinato in € 11.543,41:

tanto basta a ritenere che, al momento della chiusura del conto a saldo zero, quei versamenti abbiano determinato il pagamento di un indebitato.

Quanto alle contestazioni relative al sindacato sull'usurarietà del rapporto e per quanto concerne l'omessa produzione dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia usura, lo scrivente non ignora affatto la posizione espressa in taluni arresti della giurisprudenza di merito, ma ritiene tali pronunce non condivisibili in quanto esse non tengono conto:

- che il decreto ministeriale (che, in quanto tale, ha pacificamente natura di atto amministrativo generale) non rileva come elemento o presupposto esterno alla fattispecie legale dedotta in giudizio (e quindi, come oggetto degli oneri di allegazione cui sono tenute le parti alla stregua del principio dispositivo) bensì come indefettibile elemento integrativo della norma da applicare, in quanto esso costituisce il precipitato del complesso procedimento amministrativo previsto dalla legge per l'individuazione del tasso effettivo globale medio, procedimento mediante il quale gli art. 644 c.p. e l'art. 2 L. 108/96, chiaramente strutturate come norme in bianco, vengono completate nel loro contenuto precettivo;

- che detti decreti, diversamente da altri atti o provvedimenti amministrativi, sono soggetti ad una forma di pubblicità legale (la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) che ne assicura l'indiscriminata e uniforme conoscibilità su tutto il territorio nazionale;

- che, a tutto voler concedere, i decreti, dal punto di vista squisitamente documentale e processuale, rientrano senz'altro nel novero di quella documentazione a contenuto strettamente tecnico che il CTU può serenamente acquisire, indipendentemente dal consenso delle parti, in virtù dei poteri attribuitigli dall'art. 194 c.p.c., senza per questo incorrere in alcuna censura di nullità.

Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione, si osserva che, fermo il principio affermato da Cass. SS.UU. n.24428 del 2010 (*"L'azione di ripetizione di indebitato, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta*



all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens") va rilevato che la stessa Corte di legittimità ha poi chiarito che, avendo normalmente i versamenti effettuati su conto funzione ripristinatoria della provvista, *“una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici”* (cfr. Cass. Civ. 26 febbraio 2014, n. 4518).

Tale assunto appare del resto coerente con il criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., che, nella specificità del contenzioso bancario, si risolve nella regola secondo la quale all'attore in ripetizione spetta l'allegazione e la dimostrazione di aver effettuato dei pagamenti e della mancanza di titolo dei medesimi (e cioè la deduzione della nullità delle clausole sottese alle annotazioni in conto) e, simmetricamente, sulla banca che eccepisce l'intervenuta prescrizione incombe la prova dei fatti costitutivi dell'eccezione e quindi anche di quei fatti o circostanze (nella specie, lo sconfinamento rispetto all'eventuale fido, o l'operatività del conto allo scoperto) necessari ad individuare cronologicamente il dies a quo da cui decorrerebbe il termine prescrizione dell'azione di ripetizione.

Ne discende che, in difetto degli estratti conto relativi al periodo anteriore al decennio antecedente la proposizione della domanda giudiziale, l'eccezione dovrà essere rigettata.

La domanda attorea va quindi accolta nei limiti degli importi ripetibili, individuati dal CTU in € 11.543,41.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nella liquidazione non può non tenersi conto della serialità di questa tipologia di contenzioso, della modestia dei valori in gioco, dell'assenza, nel caso di specie, di



questioni in fatto e in diritto particolarmente controverse.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma del d.m. 55/2014.

p.q.m.

il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna Banca Popolare di Vicenza Spa, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di
dell'importo di € 11.543,41, oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna Banca Popolare di Vicenza Spa, in persona del l.r.p.t., alla rifusione in favore di
delle spese di lite, che si liquidano in € 2.100,00 per compenso professionale e in € 178,00 per anticipazioni, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Franco Fabiani, dichiaratosi antistatario, nonché a rifondere il medesimo delle spese di CTP, documentate per € 1.435,20;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU liquidate come da separato decreto.

Così deciso in Treviso, 16/12/2016 .

Il giudice

Dott. Andrea Valerio Cambi

